

COMUNE DI MARTELLAGO
Città Metropolitana di Venezia

REGOLAMENTO I.U.C.
Imposta Comunale Unica

Approvato con delibera consiliare n° 18 del 23/05/2016

INDICE

CAPITOLO A - DISPOSIZIONI GENERALI SULLA I.U.C. - IMPOSTA COMUNALE UNICA

ART. 1.A Oggetto del regolamento	4
ART. 2.A Funzionario responsabile del tributo	4
ART. 3 A Riscossioni	4
ART. 4 A Dichiarazione.....	5
ART. 5 A Versamenti.....	5
ART. 6 A attenuanti e/o esimenti delle sanzioni	5
ART. 7 A Accertamento	5
ART. 8 A Rimborsi.....	6
ART. 9 A Calcolo interessi	7
ART. 10 A Compensazione	7
ART. 11 A Istituti deflativi del contenzioso	7
ART. 12 A Abrogazioni e norme di rinvio	7
ART. 13 A Entrata in vigore.....	7

CAPITOLO B - I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Art. 1 B Oggetto.....	9
Art. 2 B Presupposto impositivo	9
Art. 3 B Soggetti passivi.....	9
Art. 4 B Base imponibile della aree fabbricabili	9
Art. 5 B Aliquote e detrazioni.....	10
Art. 6 B Agevolazioni	10
Art. 7 B Esenzioni.....	11
Art. 8 B Fabbricati inagibili o inabitabili.....	11
Art. 9 B Immobili di interesse storico-artistico	12
Art. 10 B Versamenti	12
Art. 11 B importi minimi di versamento	12
Art. 12 B riscossione coattiva	12
Art. 13 B Rimborsi	12

CAPITOLO C - T.A.S.I. - TASSA SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 1 C Oggetto	14
Art. 2 C Presupposto del tributo	14
Art. 3 C Esclusioni.....	14
Art. 4 C Soggetti passivi.....	14
Art. 5 C base imponibile	14
Art. 6 C Aliquote e detrazioni.....	14
Art. 7 C Servizi indivisibili	15
Art. 8 C Versamenti	15

CAPITOLO D – T.A.R.I. – TASSA RIFIUTI

ART. 1.D Oggetto.....	16
ART. 2.D Soggetto attivo	16
ART. 3 D Soggetti passivi	16
ART. 4 D presupposto per l'applicazione del tributo	16
ART. 5 D Rifiuti assimilati agli urbani.....	17

ART. 6 D Contenuti della dichiarazione	17
ART. 7 D Attivazione e cessazione e accesso al servizio	18
ART. 8 D Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	18
ART. 9 D Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	19
ART. 10 D Commisurazione della superficie	20
ART. 11 D Costo di gestione.....	20
ART. 12 D Determinazione della tariffa	20
ART. 13 D Articolazione tariffaria.....	21
ART. 14 D Periodi di applicazione del tributo	21
ART. 15 D Tariffa per le utenze domestiche	21
ART. 16 D Occupanti delle utenze domestiche.....	21
ART. 17 D Tariffa delle utenze non domestiche.....	22
ART. 18 D Classificazione delle utenze non domestiche	22
ART. 19 D Scuole statali.....	22
ART. 20 D Tributo giornaliero.....	22
ART. 21 D Riduzioni per le utenze domestiche.....	23
ART. 22 D Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive.....	24
ART. 23 D Riduzione per riciclo	24
ART. 24 D Riduzioni per inferiri livelli di prestazione del servizio	24
ART. 25 D Agevolazioni	24
ART. 26 D Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene amb.le	25
ART. 27 D Poteri del Comune	25
ART. 28 D Riscossione.....	25

CAPITOLO A – DISPOSIZIONI GENERALI SULLA IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE -

ART. 1.A - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 147 dd. 27/12/2013 (legge di stabilità per l'anno 2014) e integrata con D.L. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni nella L. n. 68 del 02.05.2014. L'imposta si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

ART. 2.A – Funzionario responsabile del tributo

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 3.A – Riscossioni

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.
2. Il Comune e/o il Concessionario, riscuote il tributo comunale sui rifiuti TARI dovuto in via ordinaria, in base alle richieste di attivazione del servizio e sulla base delle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti ad aprile, luglio e ottobre ed un eventuale conguaglio nel mese di gennaio dell'anno d'imposta successivo.
3. Il Comune riscuote il tributo IMU e TASI in regime di autoliquidazione da parte del soggetto passivo in due rate semestrali scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre relativamente a ciascun anno d'imposta, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno salvo diverse disposizioni di legge;
4. Il versamento dell'imposta, di cui al comma precedente, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (versamento tramite modello F24), con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate o tramite apposito bollettino postale, approvato con DM del 23/11/2012. Nel caso della TARI, l'utilizzo dell'F24 può essere affiancato o sostituito dall'utilizzo di altri strumenti di pagamento, compreso il conto corrente postale semplice (articolo 1, comma 688 della Legge 147/2013, come modificato dal DL 16/2014
5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Le imposte, di cui al comma 3), sono dovute per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, è computato per intero;
7. Con apposito e motivato provvedimento della Giunta comunale, è possibile modificare e/o differire la scadenza delle rate di cui al comma 2 e 3 del presente articolo.
8. Per la riscossione coattiva vengono applicate le modalità del vigente Regolamento generale delle entrate tributarie.

ART. 4.A - Dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo, secondo le modalità previste dalla legge.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU e alla TASI.

ART. 5.A - Versamenti

1. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore al minimo stabilito per ciascun tributo, nel vigente Regolamento delle entrate tributarie, il dovuto sarà versato con la rata o il saldo immediatamente successivo.

ART. 6.A - Attenuanti e/o esimenti delle sanzioni.

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27/12/1997, n. 449, si stabilisce che, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine previsto per la scadenza della rata a saldo;
 - b) la sanzione di cui all'art. 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta della percentuale stabilita dalla citata normativa.

ART. 7.A – Accertamento

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultanti dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 2.A, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta nella percentuale e con le modalità stabilite dal citato D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
8. Ai sensi dell'art. 9, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale delle entrate tributarie.
9. Ai sensi dell'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo ed è applicabile quanto previsto dal precedente art. 6.A del presente regolamento.
10. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296.
11. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
12. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia stato emesso un provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti e secondo quanto previsto dal vigente regolamento delle entrate tributarie.
13. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento e non sono eseguiti rimborsi qualora l'importo complessivamente dovuto non rientra nei limiti fissati dal Regolamento delle entrate tributarie salvo l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento di ciascuna componente della IUC.

ART. 8.A – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo di IUC. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario oggetto di compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.

ART. 9.A - Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, è stabilita nella misura di cui all'art. 45 del vigente Regolamento della entrate tributarie.

Art. 10.A Compensazione

1. All'imposta unica comunale è applicabile la compensazione con le modalità di cui all'articolo 44, comma 4, del regolamento generale sulle entrate comunali.

ART. 11.A - Istituti deflativi del contenzioso

1. Alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento generale delle entrate.

ART. 12.A - Abrogazioni e norme di rinvio

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU e TARES approvati rispettivamente con deliberazioni consiliare n. 30 del 13.05.2013 e n. 31 del 13.05.2013 nonché la n. 15 del 16.04.2015, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e smi, è soppressa l'applicazione della TARES. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento dell'entrata relativa alle annualità pregresse.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti. Per la componente TARI si rinvia inoltre alle disposizioni contenute nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Comune, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
4. Per quanto attiene la classificazione dei rifiuti si fa riferimento, oltre che alla normativa statale, alle disposizioni provinciali in materia nonché alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 22.05.1998 per l'assimilazione quantitativa e qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi.

ART. 13.A - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.

CAPITOLO B – I.M.U. – IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -

Art. 1.B - Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Martellago dell'Imposta municipale propria (IMU), nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi degli articoli 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 e al D.Lgs. 504/1992, nonché le disposizioni contenute nell'art. 4 del D.L. 16 del 02.03.2012 convertito con modificazioni nella L. n. 44 del 26.04.2012 e del D.L. n° 35/2013, nonché quanto stabilito dalla Legge n° 147/2013

Art. 2.B – Presupposto impositivo.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, anche se incolti, esclusi gli immobili destinati ad abitazione principale non classificati nelle categorie A1, A8 e A9.
2. Le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo sono quelle indicate all'art. 2 del D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.B– Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 4.B – Base imponibile delle aree fabbricabili.

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Rientrano nel concetto di aree fabbricabili anche i seguenti immobili, limitatamente al periodo compreso fra la data di rilascio del permesso a costruire e quella di ultimazione dei lavori o accatastamento del nuovo fabbricato se antecedente:
 - a) le aree nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati, comprendendo non solo l'area di ex sedime del fabbricato, ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile.
 - b) le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio come, ad esempio:
 - aree in zona agricola nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione di fabbricati;

- aree nelle quali sono in corso interventi di costruzione, ricostruzione, recupero di fabbricati abusivi che, ai sensi della normativa vigente, sono sanabili mediante condono edilizio;
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e ricostruzione di fabbricato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è stato accatastato o comunque utilizzato.
 4. In caso di demolizione e ricostruzione di una o più unità immobiliari, la base imponibile è determinata, a partire dalla data del rilascio della permesso a costruire, da un'area fabbricabile il cui volume è equivalente al volume del fabbricato di progetto. Se in corso d'opera ci sono delle varianti, esse incidono sulla base imponibile a decorrere dal momento del rilascio della concessione della variante stessa.
 5. Al fine di creare maggior chiarezza e trasparenza, si precisa che viene considerata area fabbricabile anche nei casi di:
 - ampliamento o ristrutturazione con ampliamento di fabbricato esistente, ivi compreso il ricavo di più unità;
 - ristrutturazione di fabbricato esistente (senza aumento di volumetria) ivi compreso il ricavo di più unità;
 - manutenzione straordinaria con edificazione su un'area di pertinenza di fabbricato e non su un'area iscritta autonomamente in catasto, la base imponibile resta comunque l'immobile originario, fino alla data di fine lavori o di nuovo accatastamento se antecedente, pertanto viene considerata area fabbricabile la sola volumetria in ampliamento. Dopo tale data, il contribuente deve comunicare la nuova situazione e la base imponibile è costituita dalla nuova o dalle nuove rendite dell'immobile così modificato. Non sono considerate rendite gli accatastamenti "fabbricati in corso di costruzione" categorie catastali F3 o F4.
 6. Si deve computare l'area fabbricabile, qualora l'edificabilità sia relativa a lotti esistenti (fabbricato originario e terreno pertinenziale) con rendita catastale già attribuita, risultante a seguito di variazione dello strumento urbanistico generale (P.R.G. – Piano Interventi volumetria puntuale)
 7. Nel caso di occupazione acquisitiva di un'area, avvenuta in assenza di un titolo giuridico idoneo, il presupposto impositivo viene meno dalla data del rogito notarile ovvero dalla data di emissione del decreto di trasferimento di proprietà
 8. Se il valore dell'area dichiarato risulta inferiore al valore indicato nell'indennità di esproprio, il soggetto espropriato è tenuto a corrispondere l'imposta sulla differenza di valore, oltre agli interessi legali, per gli ultimi 5 anni.
 9. Al fine di orientare l'attività di controllo dell'Ufficio tributi, la Giunta Comunale con propria delibera determina periodicamente, per zone omogenee, i valori venali medi in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune

Art. 5.B– Aliquote e detrazioni.

1. Le aliquote e le detrazioni sono deliberate dal Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni normative. Le variazioni rispetto alle aliquote base sono demandate ad apposito atto consiliare, avvalendosi anche della potestà regolamentare in capo al Comune. Qualora non sono deliberate restano valide quelle dell'anno precedente.
2. Per il pagamento dell'acconto nel caso non siano ancora deliberate le aliquote per l'anno in corso possono essere applicate le aliquote e detrazioni in vigore l'anno precedente, conguagliando l'imposta in occasione del saldo.

Art. 6.B Agevolazioni

1. Per le fattispecie ancora soggette all'imposta, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale un'unica unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7:
 - a) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
2. La sola detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono richieste dal beneficiario, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione IUC relativa all'anno interessato.

Art. 7.B – Esenzioni.

1. Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, come identificate dall'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. L'imposta, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201, non si applica:
 - c) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - d) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - e) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - f) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. L'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, nonché dai "beni merce" di cui all'art. 13, comma 9bis del D.L. n° 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Si applicano le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del D.Lgs. 504/1992.
6. Le esenzioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma

Art. 8.B – Fabbricati inagibili o inabitabili.

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Tali fabbricati debbono possedere contestualmente le seguenti caratteristiche:
 - a) assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;
 - b) condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;
 - c) assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.
2. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
3. Ai fini delle agevolazioni previste dal comma 1, del presente articolo, e dal successivo art. 9.B restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. e IMU per fruire della medesima riduzione. In caso contrario è necessario presentare una nuova dichiarazione IUC.

Art. 9.B- Immobili di interesse storico-artistico – Immobili concessi in comodato - Immobili locati a canone concordato.

1. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito e/o locati a canone concordato, sono soggetti alla riduzione della base imponibile, detrazioni e/o aliquote stabilite dalla vigente normativa e recepite nella delibera di approvazione riguardante le specifiche imposte .

Art. 10.B – Versamenti.

1. I versamenti dell'imposta dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all'art. 3.A.

Art. 11.B – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi fino all'importo minimo previsto nel Regolamento generale delle entrate.

Art. 12.B – Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/2010 o mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.
2. In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 13.B – Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Su richiesta dell'interessato, è disposto il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.
4. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:
 - non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
 - non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - non sia stato rilasciato alcun permesso a costruire o iniziata alcuna opera di qualsiasi natura sulle aree interessate, né da parte del soggetto passivo sia intrapresa azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di adozione della variante di cui sopra e che lo stesso provvedimento deliberativo, che costituisce il vincolo, sia divenuto definitivo.

La presenza di una delle sopraccitate condizioni costituisce la perdita del diritto al rimborso;

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
6. L'istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di prescrizione, entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

CAPITOLO C - TASI – TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI -

Art. 1.C - Oggetto

1. Il presente capitolo disciplina la TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 01.01.2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.

ART. 2.C – Presupposto del tributo

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

ART. 3.C - Esclusioni

1. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché i terreni agricoli.

ART. 4.C – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art. 2.C del presente Regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura determinata nella delibera di Consiglio comunale di approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta di riferimento; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
3. Sono inoltre soggetti alla TASI gli enti proprietari di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 02.04.2008;

ART. 5.C – Base imponibile

1. La base imponibile e le riduzioni sono quelle previste per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale.

ART. 6.C – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dalla legge nell'1 per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi dei commi 676, 677 e 679 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), nei casi indicati nella già citata delibera di Consiglio Comunale;
3. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
4. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 7.C –Servizi indivisibili

1. Il Consiglio comunale delibera in sede di approvazione delle aliquote l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 8.C – Versamenti.

2. I versamenti dell'imposta dovranno essere effettuati secondo quanto disposto all'art. 3.A.

CAPITOLO D – TA.RI. – TASSA SUI RIFIUTI -

Art. 1.D - Oggetto

1. Il presente titolo disciplina la componente TA.RI, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti a decorrere dal 01.01.2014, in attuazione dell'art. 1 commi dal 641 al 668 e commi dal 682 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
5. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
6. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati e per la pulizia del territorio, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

Art. 2.D - Soggetto attivo

- 1 Il tributo TA.RI è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3.D - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo.

Art. 4.D - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
3. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte produttive*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4 Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c) le aree non produttive di altre fattispecie.

5 La presenza di arredo costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

6 La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5.D - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie di cui alla delibera della Giunta Comunale n° 34/1998.

Art. 6.D – Contenuti della dichiarazione

1. **La dichiarazione TARI:** deve essere presentata tramite consegna diretta allo sportello raccomandata, PEC firmata digitalmente o PEC con allegata dichiarazione in formato PDF con firma autografa e copia di documento di riconoscimento in corso di validità. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

2. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione deve contenere:

- a) per le utenze domestiche di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) per le utenze non domestiche i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- d) per le utenze non domestiche i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- e) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- f) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- g) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione dei locali, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- h) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono

essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

5. I modelli di dichiarazione sono messi a disposizione gratuitamente, anche tramite il sito istituzionale del Comune

Art. 7.D - Attivazione - cessazione del servizio e accesso al servizio

1. Il soggetto passivo è tenuto a presentare richiesta di "attivazione del servizio", il quale normalmente, coincide con l'intestatario della "scheda familiare anagrafica" e per tale obbligo sussiste il vincolo di solidarietà, così come definito al comma successivo.

2. Il nucleo familiare, ai fini del tributo, è composto dai componenti del nucleo familiare stesso, dai coabitanti, nonché da coloro che sono utilizzatori in comune dei locali. Qualora più soggetti usino a qualsiasi titolo i medesimi locali o aree scoperte ciascuno di essi è tenuto in solido al pagamento del tributo.

3. Il servizio deve essere attivato contestualmente all'occupazione dei locali, utilizzando l'apposita modulistica reperibile presso gli Uffici e/o sul sito internet istituzionale.

4. Contestualmente alla presentazione della sopracitata richiesta di attivazione, saranno consegnate le 2 chiavette per l'accesso ai cassonetti stradali. Per le utenze non domestiche, sarà concordata la data di consegna degli appositi contenitori individuali per il conferimento dei rifiuti, qualora ne fosse ravvisata la necessità, in funzione alla tipologia dell'attività svolta.

5. La cessazione del servizio avviene contestualmente alla riconsegna delle sopracitate chiavette e/o dei contenitori.

7. E' possibile ottenere ulteriori copie di chiavette ovvero, le stesse siano state smarrite a fronte di un contributo stabilito nella misura indicata nella delibera consiliare, di approvazione delle aliquote TARI.

Art. 8.D - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, aree destinate esclusivamente al ciclo produttivo di attività industriale, ove non si abbia di regola, presenza umana;

d) le unità immobiliari non abitate per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

h) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze quali serre a terra, stalle, fienili, ricovero macchinari e attrezzi;

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
4. Sono altresì esclusi in via temporanea i locali adibiti a civile abitazione, chiuse e prive di mobili e suppellettili, o privi di allacciamenti, ad esclusione degli allacciamenti alla rete elettrica e gas, finalizzati ad utilizzi tecnici (funzionamento antighiaccio caldaia, pompe immersione). Il contribuente ha diritto allo sgravio del tributo a consuntivo, su propria istanza, allegando alla stessa le fatture emesse dai Gestori attestanti i consumi minimali;
5. Non sono soggette al tributo le attività produttive nel caso in cui diano luogo in via prevalente e continuativa alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani a norma di legge;
6. Sono altresì esclusi dal tributo i magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al luogo di svolgimento dell'attività produttiva. Restano invece soggetti a tassazione ordinaria i magazzini funzionali, anche promiscuamente, alla vendita, allo stoccaggio e alla distribuzione di prodotti finiti e semilavorati.

Art. 9. D – Produzione di rifiuti speciali e non assimilati

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Inoltre non sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti produttivi, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari ed attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni; di contro sono soggette alla tariffa le superfici degli insediamenti industriali adibite ad uffici abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime dei semilavorati e dei prodotti finiti) ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali veri e propri.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfetaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie, materie plastiche	50 %
Laboratori di analisi mediche, ambulatori-studi medici	25 %
Laboratori fotografici, eliografie	40 %
Gabinetti dentistici, odontotecnici, radiologici	50 %
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	70 %
Distributori di carburante, autoriparatori, elettrauto, carrozzerie, gommisti	30 %
Autoservizi, autolavaggi, autorimessa	30 %
Lavorazione marmo, legno, ferro, metalli, cemento e magazzini edili	60%

3. Attività non specificatamente analizzate sono raggruppate nelle diverse categorie tariffabili con criteri di analogia.
4. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili.
5. L'esenzione di superficie di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo previa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 60 e di idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). La

documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno.

6. Il tributo non si applica ai locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 10.D - Commisurazione della superficie

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n.212.

3. Fino all'attuazione delle disposizioni, di cui al precedente comma, nonché per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo deve essere rilevata dal contribuente e viene determinata sul filo interno dei muri a misurazione diretta, ovvero, desunta dalla planimetria catastale o di progetto, compresi i sottotetti non abitabili, ma praticabili.

4. La superficie delle aree scoperte operative, misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto di affitto, oppure, se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione. Sono considerate tali anche le aree pertinenziali utilizzate da ditte che svolgono la loro attività c/o terzi (elettricisti-imbianchini-idraulici-muratori, ecc.); la commisurazione della tariffa viene applicata forfaitariamente su una superficie di mq. 20.

5. In sede di commisurazione della superficie complessiva, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 non si considerano, e quelle superiori sono arrotondate al metro quadrato. La superficie totale deve essere indicata nella denuncia, di cui all'art. 17 del presente regolamento.

6. L'appartenenza dei locali ed aree scoperte imponibili ad una specifica categoria si stabilisce con riguardo alla destinazione funzionale complessiva e non dei singoli locali.

7. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/ 2008.

Art. 11.D -Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario (approvato dal Consiglio di Bacino, qualora operante) e approvato dal Consiglio Comunale, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività, della qualità del servizio fornito.

Art. 12.D - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Art. 13.D - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali e in base ai coefficienti di produttività previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14. D - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato a giorni, nei quali sussistono l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, a seguito dell'attivazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 15.D - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera di approvazione della manovra tariffaria.

Art. 16.D - Occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati

da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di una unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal primo giorno del mese successivo in cui si è verificata la variazione.

Art. 17.D - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività prevalentemente svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della deliberazione di approvazione della manovra tariffaria.

Art. 18.D - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle 30 categorie di attività previste nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, come da tabella allegata al presente Regolamento: ALLEGATO A)

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 19.D - Scuole statali

1. Il tributo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primarie, secondarie inferiori, secondarie di 2^a grado) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente dallo Stato è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20.D - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo.
5. Il computo dei giorni è solo quello di effettivo esercizio, non è computato il tempo per installazioni e smontaggio delle strutture (stand, giostre, ecc.). I giorni di eventuale inattività a strutture installate (periodo di pausa infrasettimanale all'interno di una sagra) non sono computati solo se comunicati preventivamente dall'utente e/o riportati nell'atto autorizzativo.
6. In occasione delle sagre paesane viene computata ai fini del tributo tutta la superficie dedicata alla somministrazione di alimenti e bevande, le cucine, le aree ristoro, le bancarelle di vendita e le giostre. In un'ottica di tutela e/o valorizzazione delle peculiarità agro-alimentari tipiche del territorio sono escluse dal computo le sole aree di mostra del prodotto e di divulgazione al pubblico, sia interne che esterne agli stands, purchè non vi sia produzione di rifiuti.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione per i servizi indivisibili.
8. Il soggetto passivo, titolare di un'autorizzazione di commercio ambulante con assegnazione di posteggio fisso, può effettuare il pagamento del tributo complessivamente dovuto per le occupazioni giornaliere in un anno solare con le modalità e alle scadenze previste per il tributo annuale.
9. Alle attività non precarie, operanti nei mercati settimanali, la tariffa è calcolata con i criteri di cui al comma 2 e 3 del presente articolo, applicando un abbattimento del 70% ed è rapportata a 52 giorni, pertanto svincolata dall'effettiva presenza, previa costituzione di apposita convenzione.
10. L'importo minimo annuo per la riscossione del tributo giornaliero è di € 12,00.
11. Non sono soggette al tributo le occupazioni:
 - inferiori a 3 ore giornaliere;
 - le attività di commercio ambulante a carattere precario che occasionalmente occupano il posteggio assegnato ad un ambulante fisso;
 - per carico/scarico merci o per trasloco per il tempo strettamente necessario;
 - per pronto intervento;
 - effettuate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a due giorni, purchè non comportino attività di vendita o somministrazione.

Art. 21.D - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
 - b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora all'estero per più di sei mesi all'anno (AIRE): riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio (tramite apposito bidone per il compost o tramite concimaia) di tutti i propri scarti organici si applica una riduzione del 20% calcolata sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è accordata solo se il compost prodotto è utilizzato su aree scoperte di pertinenza dell'abitazione oggetto di richiesta. La riduzione è subordinata alla presentazione di dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio domestico in modo continuativo e durevole; l'utente è soggetto a verifiche in loco da parte di personale incaricato che verifica la presenza di un sito

idoneo alla pratica del compostaggio domestico ed il suo utilizzo, l'effettivo uso del compost (presenza di materiale fresco), l'assenza di frazione umida nei materiali conferiti al servizio pubblico di raccolta e in osservanza del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e per la pulizia del territorio.

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. L'infedele dichiarazione resa per beneficiare delle riduzioni è sanzionata.

5. Se viene riscontrato che la pratica del compostaggio domestico non viene effettuato correttamente la riduzione viene disapplicata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di verifica.

Art. 22. D - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21.

Art. 23.D - Riduzioni per il riciclo

1. La tariffa variabile dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta a consuntivo del 20% qualora il produttore di rifiuti speciali, assimilati agli urbani, dimostri di aver avviato al riciclo (definito dall'183, comma 1, lett. t) D.lgs. 152/2006) nell'anno di riferimento almeno il 40% dei rifiuti complessivamente prodotti – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari – mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento; posto che, il riciclo è una tipologia di recupero finalizzato alla realizzazione prodotti finiti e/o semilavorati, escludendo quindi, il recupero per la generazione di energia e combustibile

2. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani effettivamente avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e i quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione KD per la specifica categoria di cui al DPR n° 159/1999. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30 % della quota variabile del tributo.

3. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo copia dei formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o copia del 28 modello unico di denuncia (MUD) comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità delle normative vigenti.

4. Le riduzioni indicate nei precedenti commi, ad eccezione di quella prevista dal comma 3, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Art. 24.D - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 25.D - Agevolazioni.

1. E' demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni, anche solo per un determinato periodo di tempo, che operano una riduzione della tariffa variabile delle utenze non domestiche, qualora ricorrono le seguenti situazioni contingenti e oggettivamente penalizzanti:

- esecuzione di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre tre mesi;

- grave, generale ed obiettivo stato di crisi di un settore produttivo o commerciale.
2. E' altresì demandata alla Giunta Comunale la facoltà di istituire delle agevolazioni che operano una riduzione della tariffa variabile a favore di:
- utenti aderenti a progetti di sensibilizzazione ambientale, anche tesi all'incentivazione dell'uso di prodotti lavabili e/o riutilizzabili anziché usa e getta;
 - comitati organizzatori di sagre o feste popolari con somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo esclusivo di stoviglie tradizionali (non usa e getta) lavate e riusate.
 - imprese commerciali che provvedono alla distribuzione delle eccedenze alimentari in luogo del relativo smaltimento;
 - attività commerciali che attivano nuovi esercizi che vanno ad insediarsi in locali sfitti da almeno un anno, prevalentemente ubicati all'interno del distretto del commercio;
3. Con apposito provvedimento la Giunta Comunale stabilisce tutte le modalità dell'agevolazione istituita: la percentuale di riduzione, le zone interessate all'agevolazione per lavori pubblici, la tipologia delle attività economiche che versa in obiettivo stato di crisi, la durata dell'agevolazione, il progetto di riuso, lo stanziamento a copertura dell'agevolazione.
4. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti sono iscritte nel bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo.
5. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 21

Art. 26.D - Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.

1. Il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente, di cui al comma 2, dell'art. 19 del D.Lgs. n° 504/1992, è commisurato alla superficie degli immobili ed è determinato dalla tariffa stabilita per unità di superficie, come disposto dal successivo comma 3, calcolata sulla corrispondente tariffa fissa.

Art. 27.D - Poteri del Comune e/o del Concessionario

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 28.D - Riscossione

1. Al contribuente che, non versi entro le somme alle scadenze indicate nell'invito di pagamento, è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro il termine indicato nell'avviso stesso, ovvero l'imposta omessa, nonché la sanzione del 30%, oltre agli interessi e con addebito delle spese di notifica. In caso di inadempimento, si procederà con l'avvio della riscossione coattiva maggiorata degli oneri consequenziali a tale procedura.